

**Deliberazione n. 1311 del 24/11/2014**

*Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Marche e l'INPS in attuazione dell'intervento straordinario denominato "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi" di cui alla D.G.R. n. 1110 del 29/09/2014.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di approvare lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Marche e l'INPS, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, la quale ne costituisce par-

te integrale e sostanziale, in attuazione dell'intervento straordinario denominato "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi", di cui alla D.G.R. n. 1110 del 29/09/2014";

2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale delle Marche o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione in oggetto, autorizzandolo altresì ad apportare, se necessario le eventuali variazioni al testo di natura non sostanziale;
3. di dare atto che la copertura di cui al presente atto è garantita per un importo pari ad euro 2.000.000,00 dalla disponibilità esistente sul capitolo 32101666 del bilancio 2014 e per un importo pari ad euro 12.000,00 con riferimento alla proiezione pluriennale dell'UPB 32005 di cui al bilancio pluriennale 2014 - 2016 approvato con L.R. n. 50 del 23/12/2013.

**ALLEGATO 1**

**Convenzione tra la Regione Marche e l'INPS in attuazione dell'azione denominata "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi" di cui alla D.G.R. n. 1110 del 29/09/2014.**

L'anno 2014, il giorno .... del mese di ..... in Ancona, via Ruggeri n.1, con la presente scrittura

**Tra**

**l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n.21, rappresentato dal Direttore Regionale delle MARCHE, dott. GIORGIO FIORINO, giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n.61 del 14/05/2014

**e**

la **REGIONE MARCHE**, rappresentata dal dott. FABIO MONTANINI, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione MARCHE, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in ANCONA

**VISTO**

- l'art. 21 della Legge regionale n. 2 del 25.01.05 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
- la D.G.R. n. 1110 del 29/09/2014 - L.R. n. 2/2005, art. 18 e P.O.R. Marche F.S.E. 2007/2013 - "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi": modalità attuative.;
- la DGR n. 1134 del 29/07/2013 - L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle "Linee guida in materia di tirocini" definite ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012;
- la DGR n. 1752 del 17 dicembre 2012 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e CGIL CISL UIL regionali per la Difesa del Lavoro, la Coesione Sociale, il Sostegno al reddito;

## **CONSIDERATO**

- che possono aver titolo al sussidio di cui trattasi soltanto i lavoratori che, durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso non siano percettori di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, di trattamento CIGS o CIGO ovvero di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione;
- che il costo di gestione da corrispondere all'Inps per l'erogazione del sussidio in parola - che resterà invariato per tutto il periodo di validità della Convenzione - è pari ad euro 4,04 per ciascun pagamento (tranches/mensilità) effettuato in favore di ogni singolo beneficiario;
- che con DGR n. .... del ..... è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Marche e l'INPS in attuazione dell'intervento straordinario denominato "Interventi a supporto del reinserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attuazione di tirocini formativi".

### **Le parti convengono quanto segue**

#### **Articolo 1**

#### **(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga il sussidio di sostegno al reddito (brevemente "sussidio") in favore di lavoratori "svantaggiati" - che non percepiscono alcuna indennità connessa allo stato di disoccupazione - al fine di sostenerli in un percorso di reinserimento al lavoro, in conformità con quanto

previsto dall'art. 21 della L.R. n. 2 del 25/01/2005 del, citata in premessa. La presente convenzione definisce anche le modalità con cui l'INPS consente la fruizione dell'incentivo all'assunzione pari al residuo sussidio non goduto dal lavoratore.

3. Gli oneri di attuazione del suddetto intervento sono posti a carico del P.O.R. Marche F.S.E. 2007/2013.
4. L'erogazione del sussidio, previsto in tranche/mensilità da € 650.00 ( SEICENTOCINQUANTA) al lordo delle ritenute fiscali per ciascun beneficiario, avverrà a decorrere dalla pubblicazione del relativo Avviso Pubblico da parte della Regione Marche, previo invio all'INPS dell'elenco dei beneficiari individuati dalla Regione, entro il limite massimo di € 2.000.00,00 esclusi i costi di gestione.

## **Articolo 2**

### **(Disponibilità fondi per il pagamento del sostegno al reddito)**

1. Le risorse economiche per l'erogazione del sussidio e degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, sono anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti dalla Regione MARCHE sulla base delle selezioni effettuate dalla Regione stessa, la quale, provvede anche al monitoraggio affinché esse non superino la propria quota di disponibilità economica.
2. Tali risorse, esclusi i costi di gestione di cui in premessa, sono poste a carico del P.O.R. Marche F.S.E. 2007/2013 e verranno trasferite

dalla Regione Marche all'INPS a seguito della firma della presente convenzione.

### **Articolo 3**

#### **(Erogazione del sostegno al reddito)**

1. L'INPS provvede ad erogare ai lavoratori che saranno nominativamente indicati dalla Regione MARCHE un sussidio mensile lordo di euro 650,00, senza prestazioni accessorie (ANF e contribuzione figurativa) per un periodo di mesi 6 (sei).
2. La Regione MARCHE comunica in via automatizzata, in conformità a procedure e modelli che verranno indicati dall'Istituto, entro il giorno 15 di ciascun mese alla competente Direzione Regionale dell'INPS, i nominativi dei lavoratori aventi titolo a fruire del sussidio relativamente al mese, ovvero ai mesi precedenti, nonché ogni notizia rilevante ai fini della cessazione o sospensione dello stesso, ivi compresi eventuali periodi di lavoro a tempo determinato o di partecipazione a corsi di formazione, indennizzati, rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dello stato di disoccupazione. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all'Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN nonché del codice di avviamento postale dei beneficiari.

3. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in parola sono di esclusiva competenza della Regione MARCHE, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere i sussidi e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire dei sostegni al reddito; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.

Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti; il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione.

#### **Articolo 4**

##### **(erogazione del sussidio ai lavoratori percettori di altri trattamenti previdenziali)**

1. I destinatari del sussidio che risultino eventualmente percettori di altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione potranno iniziare a percepire il sostegno solo a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell'indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento dell'arco temporale di fruibilità con relativa riduzione del numero di mensilità stabilite nella Convenzione e sempre che la data di avvio del sussidio rientri nell'arco temporale dell'iniziativa in oggetto.
2. La Direzione Regionale INPS trasmetterà alla Regione MARCHE, con cadenza mensile, gli eventuali dati difformi, sia nella misura che nel diritto a percepire il sussidio, rispetto agli elenchi ricevuti il mese precedente dalla stessa Regione.



## **Articolo 5**

### **(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)**

- 1.** L'INPS e la Regione MARCHE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
- 2.** Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
- 3.** L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
- 4.** E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

**Articolo 6**  
**(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 giugno 2015, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Qualora alla scadenza della convenzione fossero ancora in corso pagamenti di sussidi, la presente convenzione rimarrà vigente esclusivamente per il completamento dei pagamenti relativi ai beneficiari individuati entro la data di validità della convenzione.

Per l'INPS  
DIREZIONE REGIONALE MARCHE  
Dott. Giorgio Fiorino

Per la REGIONE MARCHE  
Dott. Fabio Montanini